

Bruxelles, 12.10.2023
COM(2023) 579 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda l'adozione di una raccomandazione relativa all'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente

[Progetto] RACCOMANDAZIONE N. .../...
DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE
NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE

del ...

per quanto riguarda l'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente

Il COMITATO MISTO,

vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- 1) All'inizio del 2020 le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione PEM") sono state informate dai servizi della Commissione europea dell'impossibilità in cui si trovava la maggioranza dei partner commerciali di fornire certificati di circolazione ai fini dell'origine preferenziale in debita forma (ossia firmati a mano, timbrati a inchiostro o nel formato cartaceo corretto), in quanto in diverse parti contraenti i contatti fra le amministrazioni doganali e gli operatori economici erano stati sospesi a causa della pandemia di COVID-19.
- 2) Un'ampia maggioranza delle parti contraenti ha ritenuto opportuno adottare misure eccezionali intese a garantire la piena attuazione dei regimi commerciali preferenziali disciplinati dalla convenzione PEM. Tali misure eccezionali erano applicabili su base di reciprocità dai partner commerciali interessati, che si avvalevano delle disposizioni pertinenti in materia di norme di origine contenute negli accordi.
- 3) Durante la pandemia di COVID-19 alcune parti contraenti hanno elaborato o adeguato i sistemi elettronici esistenti per rilasciare elettronicamente i certificati al fine di trovare un equilibrio fra l'esigenza di flessibilità e il rispetto dei requisiti in materia di formato dei certificati di circolazione di cui all'appendice I della convenzione PEM, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e agli allegati III a e III b.
- 4) Le autorità doganali sono state invitate ad accettare i certificati di circolazione ai fini dell'origine preferenziale rilasciati elettronicamente e muniti di firma, timbro o visto digitale delle autorità competenti oppure una copia in formato cartaceo o elettronico (acquisito digitalmente o disponibile online).
- 4) Tale pratica era basata sul ricorso alla flessibilità contemplata all'articolo 24 dell'appendice I della convenzione PEM con riguardo alla presentazione delle prove dell'origine. Tale disposizione stabilisce che le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese (o territorio) importatore conformemente alle procedure applicabili in tale paese.
- 6) Una parte contraente ha chiesto di mantenere lo status quo della flessibilità introdotta mediante tali misure eccezionali affinché gli operatori economici potessero trarre beneficio dalla digitalizzazione dei certificati di circolazione.

- 7) Il comitato misto è stato informato di tale richiesta in occasione della riunione del 16 giugno 2022.
- 8) Le parti contraenti riconoscono i vantaggi dell'esperienza degli scambi preferenziali nel contesto delle misure eccezionali adottate a causa della pandemia di COVID-19.
- 9) Le parti contraenti ribadiscono il loro impegno a proseguire le buone pratiche introdotte con le misure eccezionali durante la pandemia di COVID-19, riconoscono l'importanza di avvalersi dei mezzi elettronici e collaborano per un sistema comune basato sulle prove di origine elettroniche e una cooperazione amministrativa elettronica nella regione PEM.
- 10) I sistemi progettati per il rilascio elettronico dei certificati di circolazione dovrebbero offrire alle autorità doganali la possibilità di accertarne istantaneamente l'autenticità.
- 11) Le parti contraenti ritengono che la transizione verso un sistema che rilascia elettronicamente i certificati di circolazione e favorisce la cooperazione amministrativa elettronica nell'ambito della convenzione PEM rappresenti il primo passo verso una digitalizzazione integrale delle prove dell'origine a livello di zona PEM, in particolare alla luce della prossima adozione della convenzione PEM riveduta.
- 12) Dal 1° settembre 2021 è già entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine fra le parti contraenti della convenzione PEM, che rendono applicabili le norme transitorie¹. Queste norme consentono l'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente. In attesa dell'adozione della convenzione PEM riveduta da tutte le parti contraenti, si applicano le norme transitorie parallelamente alla convenzione PEM.
- 13) Al fine di garantire la coerenza fra i due insiemi di norme di origine applicabili in parallelo e in attesa dell'adozione della convenzione PEM riveduta, che sostituirà entrambi gli insiemi di norme di origine, è opportuno raccomandare l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nell'ambito della convenzione PEM,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Le parti contraenti dovrebbero accettare i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente presentati all'importazione, a condizione che:

- (a) i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente abbiano una forma analoga al modello che figura negli allegati III a e III b dell'appendice I della convenzione PEM;
- (b) le autorità doganali della parte contraente esportatrice mettano a disposizione un sistema online sicuro basato sul web inteso ad accertare l'autenticità dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente, qualora non siano soddisfatte le condizioni di stampa di cui agli allegati III a e III b (per es. assenza di fondo arabescato di colore verde, di timbro a inchiostro, di firma a mano);

¹ GU C 51 del 10.2.2023, pag. 1.

- (c) i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente rechino un numero di serie unico e, ove disponibili, elementi di sicurezza che ne consentano l'identificazione; e
- (d) la data a partire dalla quale la parte contraente inizia a rilasciare i certificati di circolazione elettronici sia pubblicata negli avvisi della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e secondo le procedure proprie delle parti contraenti.

Una parte contraente può decidere di sospendere l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte e ne informa anticipatamente le altre parti contraenti attraverso il segretariato del comitato misto PEM. In tal caso, gli avvisi di cui alla lettera "d" indicano la data d'inizio della sospensione.

Fatto a [Bruxelles], [29 novembre 2023],

*Per il comitato misto
Il presidente*